



**Sono un lavoratore dipendente e non riesco ad incassare i miei soldi dall'azienda, posso chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS?**

**IL FONDO** di Garanzia presso l'INPS per il Trattamento di Fine Rapporto è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, ed interviene per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Allo Stesso modo con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto. Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia, purché il rapporto di lavoro sia cessato. Il Fondo di Garanzia interviene in modo diverso a seconda dello stato della società che non ha provveduto ad effettuare il pagamento delle retribuzioni:

a) Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro; l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale; l'accertamento dell'esistenza del credito.

b) Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro; l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto; l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Questo requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili allo stesso.

Per l'intervento del Fondo il credito deve essere accertato con i seguenti strumenti: sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 e 411 c.p.c., diffida accertativa di cui articolo 12, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, con efficacia di titolo esecutivo. La domanda può essere presentata: a) In caso di procedura concorsuale dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esecutività dello Stato Passivo b) In caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.

*A cura della Commissione di Studio 'Lavoro e Previdenza' dell'ODCEC di Bologna*